Centro Studi

IL CRIMINE FARMACEUTICO

Premessa: Varrebbe la pena una importante intensificazione dei controlli presso Centri Estetici, Palestre, Sexy Shop. In effetti e per statistica questi ultimi seppur non legittimati alla distribuzione di farmaci, dispensano di sovente "mercanzie" potenzialmente nocive.

Il Farmaco: Potremmo definire "farmaco" ogni sostanza o associazione di sostanze impiegate per la cura o la prevenzione di patologie. Può essere somministrato altresì per ripristinare e/o modificare funzioni fisiologiche per il tramite di un'azione c.d. farmacologica, immunologica o metabolica, altrimenti al fine di una diagnosi medica.

I farmaci: possono essere di CLASSE A, C, H a seconda della prescrivibilità o rimborsabilità.
Sono di Classe A: quelli prescritti dal medico di famiglia;
Sono di Classe C: quelli non rimborsabili ma obbligatoriamente prescrivibili dal medico, e tutti quelli c.d. da banco.
Sono di Classe H: quei farmaci somministrati esclusivamente in ambienti ospedalieri o assimilabili.

DISCIPLINA:
La Legge 248/2006 ha in parte "liberalizzato" la vendita dei farmaci c.d. da banco.
La legge 214/2011 ha istituito un elenco, in continuo aggiornamento, dei farmaci soggetti a prescrizione medica.
La legge 27/2012 consente la vendita da parte delle parafarmacie e della Grande Distribuzione Organizzata con appositi "corner" separati e contingentati, anche di preparazioni galeniche officinali per le quali non sia prevista la c.d. ricetta medica.

D.LGS 24/04/2006 N. 219 – Sanzioni
(Si prevedono sanzioni sia penali che amministrative)
Art 147 sanzioni penali
Art. 148 sanzioni amministrative
Giova ricordare che le sanzioni previste dal succitato art. 148 D.Lgs 219/2006 restano di competenza esclusiva dell'AIFA.

Principi: Nessun medicinale può essere commercializzato sul territorio nazionale se privo di autorizzazione (Aut. All'immissione in commercio – AIC) dell'AIFA o di un'autorizzazione comunitaria ai sensi Reg. (CE) n. 726/2004 e n. 1394/2007 (art 6 d.lgs. n. 219/2006).

Le violazioni ai normativi sono punite ai sensi dell'art 147, c.2, con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. Si applica la medesima sanzione anche in caso di autorizzazione non confermata, sospesa o revocata.

Il comma 7 bis dell'art 147 stabilisce altresì: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, distribuisce, importa, commercia e vende a distanza al pubblico mediante i servizi telematici e della comunicazione, medicinali falsificati, nonché esercita attività di brokeraggio (intermediazione tra parte acquirente e parte venditrice senza deposito) di medicinali falsificati, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.600.00 a euro 15.600.

Per quanto previsto dalla stessa norma si procederà gioco forza ai sensi dell'art. 354 c.p.p. ponendo sotto sequestro ogni merce oggetto della contestazione. Il Sequestro sarà successivamente oggetto di convalida e trasmesso all'AIFA che eseguirà le analisi chimiche di rito richieste, al fine di conoscere la effettiva composizione delle sostanze, nocive o meno, per la salute umana.

Non è possibile la vendita di farmaci fuori dalla farmacie o dalle parafarmacie:
la violazione nella fattispecie all'art. 122 del R.D. 1265/1934, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 51.65 euro a 516.00 euro con p.m.r. di euro 103.30 (proventi alla Regione – scritti difensivi al Sindaco) in concorrenza con la violazione prevista e punita dall'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516.00 euro.

Dott. Ivano Leo